

**D.P.R. 31 marzo 1975, n. 138:** "Attuazione della delega di cui all'articolo 2, lettere c) e d), della legge 7 giugno 1974, n. 216, concernente disposizioni dirette a coordinare, con le attribuzioni della Commissione nazionale per le società e la borsa, le norme concernenti l'organizzazione e il funzionamento delle borse valori e l'ammissione dei titoli a quotazione, nonché le forme di controllo ed ispezione previste dalla legislazione vigente nel settore dell'attività creditizia e delle partecipazioni statali"<sup>1</sup>.

Artt. 1 - 14

...omissis...<sup>2</sup>

Art. 15

... omissis ...<sup>3</sup>

Art. 16

(Pubblicità e comunicazioni)

1. Nelle materie non comprese fra quelle indicate all'articolo 15<sup>4</sup> la Commissione nazionale per le società e la borsa, con i regolamenti previsti dall'articolo 1, sesto comma, *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, determina le forme di pubblicità e di comunicazione agli interessati delle proprie deliberazioni in relazione alla natura e all'oggetto delle stesse<sup>5</sup>.

2. Per l'attività delegata a norma dell'articolo 1 la Commissione determina con il provvedimento di delega i modi e le forme di pubblicità e di comunicazione che devono essere osservati dagli organi delegati.

Art. 17

...omissis...<sup>6</sup>

---

<sup>1</sup> Pubblicato nella G.U. n. 119 del 7.5.1975.

<sup>2</sup> Gli artt. da 1 a 14 sono stati abrogati dall'art. 214, lett. v) del D. Lgs. 24.2.1998, n. 58.

<sup>3</sup> Articolo abrogato dall'art. 5, L. 4.6.1985, n. 281.

<sup>4</sup> Rinvio venuto meno a seguito dell'abrogazione dell'art. 15.

<sup>5</sup> V. art. 23, regolamento Consob n. 8674 del 17.11.1994.

<sup>6</sup> L'art. 17 è stato abrogato dall'art. 214, lett. v), del D.Lgs. n. 58/98.

Art. 18*(Coordinamento tra forme di controllo ed ispezione)*

1. Al di fuori dell'ipotesi disciplinata dall'articolo 10, secondo comma, nell'esercizio dei poteri di controllo ed ispezione nei confronti dei soggetti indicati dall'articolo 3, *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216, la Commissione nazionale per le società e la borsa:

*a)* può effettuare direttamente le ispezioni ed assumere le notizie ed i chiarimenti previsti dall'articolo 3, lettera *c)*, *sub* articolo 1 della legge 7 giugno 1974, n. 216<sup>7</sup>, anche presso le aziende e gli istituti di credito di cui agli articoli 5 e 6 del regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, e successive modificazioni<sup>8</sup>, ovvero presso gli enti pubblici dipendenti dal Ministero delle partecipazioni statali<sup>9</sup>, di cui all'articolo 8, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 282, informandone la Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, ed il Ministero delle partecipazioni statali<sup>10</sup>, i quali hanno facoltà di far partecipare alle operazioni relative un proprio funzionario;

*b)* può richiedere alla Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, ed al Ministero delle partecipazioni statali<sup>11</sup>, che hanno facoltà di non accettare l'incarico, di effettuare le ispezioni ed assumere le notizie e i chiarimenti di cui alla lettera *a)* presso aziende o istituti di credito o enti pubblici dipendenti dal Ministero delle partecipazioni statali;

*c)* può chiedere alla Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, e al Ministero delle partecipazioni statali<sup>12</sup>, che sono tenuti a prestare ogni collaborazione, la comunicazione di dati e notizie nonchè la trasmissione di atti e documenti dei quali i detti organi siano venuti in possesso nell'esercizio della loro attività istituzionale. Alla Commissione non è opponibile il segreto d'ufficio;

*d)* comunica alla Banca d'Italia - Vigilanza sulle aziende di credito, o al Ministero delle partecipazioni statali<sup>13</sup> ogni irregolarità comunque riscontrata nell'esercizio delle funzioni di propria competenza che richieda l'intervento delle dette amministrazioni. Le stesse amministrazioni, ove, nell'esercizio delle funzioni di controllo di rispettiva competenza, riscontrino irregolarità che richiedano l'intervento della Commissione sono tenute a darne immediata comunicazione alla stessa.

Artt. 19 - 20

---

<sup>7</sup> L'art. 1/3, lett. *c)*, L. n. 216/74 è stato abrogato dal D.Lgs. n. 58/98.

<sup>8</sup> Il R.D.L. n. 375/36 è stato quasi integralmente abrogato dall'art. 161 D.Lgs. 1.9.1993, n. 385.

<sup>9</sup> Disposizione non più applicabile a seguito della soppressione del Ministero delle partecipazioni statali (referendum abrogativo 18/19.4.1993), nonchè a seguito della trasformazione in società per azioni degli enti di gestione per le partecipazioni statali.

<sup>10</sup> Disposizione non più applicabile a seguito della soppressione del Ministero delle partecipazioni statali (referendum abrogativo 18/19.4.1993), nonchè a seguito della trasformazione in società per azioni degli enti di gestione per le partecipazioni statali.

<sup>11</sup> Disposizione non più applicabile a seguito della soppressione del Ministero delle partecipazioni statali (referendum abrogativo 18/19.4.1993), nonchè a seguito della trasformazione in società per azioni degli enti di gestione per le partecipazioni statali.

<sup>12</sup> Disposizione non più applicabile a seguito della soppressione del Ministero delle partecipazioni statali (referendum abrogativo 18/19.4.1993), nonchè a seguito della trasformazione in società per azioni degli enti di gestione per le partecipazioni statali.

<sup>13</sup> Disposizione non più applicabile a seguito della soppressione del Ministero delle partecipazioni statali (referendum abrogativo 18/19.4.1993), nonchè a seguito della trasformazione in società per azioni degli enti di gestione per le partecipazioni statali.

*...omissis...*<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup> Gli artt. 19 e 20 sono stati abrogati dall'art. 214, lett. v), D.Lgs. n. 58/98.